



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AUSTRALIA, DALL'ALTRA, FATTO A MANILA IL 7 AGOSTO 2017

Art. 39

Protezione consolare

1.L'Australia conviene che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato in Australia (1) possono esercitare la tutela consolare per conto di altri Stati membri che non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile sul suo territorio. 2.L'Unione e gli Stati membri convengono che le autorità diplomatiche e consolari dell'Australia possono esercitare la tutela consolare per conto di un paese terzo e che i paesi terzi possano esercitare la tutela consolare nell'Unione per conto dell'Australia in luoghi in cui l'Australia o il paese terzo interessato non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile. 3.I paragrafi 1 e 2 sono intesi a sopprimere gli eventuali requisiti di notifica o di approvazione che potrebbero essere altrimenti applicabili. 4.Le parti convengono di facilitare un dialogo sugli affari consolari tra le rispettive autorità competenti. _____ (1)L'Australia può accettare l'uso del termine «tutela consolare» nel presente articolo, in sostituzione del termine «funzioni consolari», restando inteso che il primo copre le funzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione n. 95/553/CE, e che tali funzioni comprendono il rilascio di passaporti di emergenza e/o documenti di viaggio.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

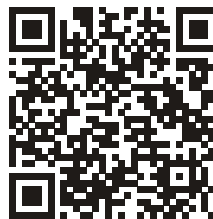
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2020/art-39>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it